



*Ministero per i beni e le  
attività culturali e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA,  
BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V

*Prot. n.* vedi intestazione digitale

*Class* 34.19.04/fasc. ABAP 460

*Allegati:*

*Roma* vedi intestazione

digitale

*M*  
**Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro per i beni e le attività  
culturali e per il turismo**  
[mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

*M*  
**Ministero dell'ambiente e  
della  
tutela del territorio e del mare**  
**Direzione generale per  
la crescita sostenibile  
e la qualità dello sviluppo**  
**ex Divisione II – Sistemi di  
valutazione ambientale**  
[cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

*Alla*  
**Puglia**  
**Dipartimento Mobilità, Qualità urbana,  
Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio**  
**Sezione Autorizzazioni Ambientali**  
**Servizio V.I.A. e V.Inc.A.**  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

*Alla*  
**Regione Basilicata**  
**Dipartimento ambiente e energia**  
**Ufficio compatibilità ambientale**  
[ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it)

*Oggetto.* **SPINAZZOLA (BAT): Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della  
potenza pari a 32,4 MW, sito nel comune di Spinazzola (BAT) e relative opere di connessione  
alla RTN ricadenti anche nel comune di Genzano di Lucania e Banzi (PZ).**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA.

Proponente: RC Wind S.r.l.

**Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio  
(ABAP).**



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

E.p.c.

M

**Ufficio di Gabinetto**  
**dell'On. Ministro dell'Ambiente e della**  
**Tutela del Territorio e del Mare**  
[segreteria.capogab@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

M

**Ministero dell'ambiente e della**  
**tutela del territorio e del mare**  
**Commissione tecnica di verifica**  
**dell'impatto ambientale – VIA e VAS**  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

M

**Servizio II - Scavi e tutela**  
**del patrimonio archeologico**  
**DG ABAP**  
[mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

M

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e**  
**Paesaggio per le province di Barletta,**  
**Andria, Trani e Foggia**  
[mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it)

M

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e**  
**Paesaggio della Basilicata**  
[mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it)

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo alla “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

**VISTO** l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

**VISTO** l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;



**SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”**  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato presso la Corte dei Conti al n. 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, è conferito all'arch. Federica Galloni l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

**VISTO** l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *"Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"* (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato sulla G.U. 16 del 21/01/2020, entrato in vigore il 05/02/2020, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*;

**VISTO** il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale"*;

**VISTO** che l'ex Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle *"Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i."* (Rev. 4 del 03/12/2013; [http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche\\_tecniche\\_va\\_03122013.pdf](http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf));

**CONSIDERATO** quanto descritto nelle suddette *"Specifiche Tecniche"*, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'ex Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all'indirizzo [www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it), sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, *"Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici"*, pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo [www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it), sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, *"Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale"*, pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo [www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it), sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, *"Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici"*, pubblicata sul relativo sito istituzionale all'indirizzo [www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it), sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

**CONSIDERATO** che la RC Wind S.r.l., in data 01/06/2018 ha presentato l'istanza per l'avvio del procedimento di VIA ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con D. Lgs. 104/2017, relativa al progetto di un **Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica** costituito da



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

9 aerogeneratori della potenza pari a 32,4 MW, sito nel comune di Spinazzola (BAT) e relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel comune di Genzano di Lucania e Banzi (PZ);

**CONSIDERATO** che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.R.U. 13956 del 18/06/2018, dopo aver verificato la conformità della documentazione presentata con la suddetta istanza di VIA dalla RC Wind S.r.l., ha provveduto a comunicare l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web e la procedibilità dell'istanza;

**CONSIDERATO** che la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 17930 del 03/07/2018, in cui ha chiesto alla Soprintendenza ABAP di Barletta-Andria-Trani e Foggia, alla Soprintendenza ABAP della Basilicata e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di comunicare le proprie valutazioni sul progetto di cui trattasi;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 6237 del 13/07/2018, ha formulato una richiesta di integrazioni alla documentazione del progetto di cui trattasi:

*<...visionata la documentazione progettuale presentata e depositata sulla piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fa rilevare che tra gli elaborati disponibili sulla citata piattaforma web, manca un'analisi ed una valutazione degli impatti potenziali dell'intervento sul patrimonio archeologico, analisi prevista nelle "specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006". Si richiede pertanto la Carta Archeologica del Rischio redatta secondo la metodologia afferente la procedura Viarch.>;*

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 6734 del 27/07/2018, ha formulato una ulteriore richiesta di integrazioni alla documentazione del progetto di cui trattasi:

*<...ad integrazione di quanto comunicato con la presente nota prot. 6237 del 13-07-2018...si rappresenta la necessità di acquisire il seguente approfondimento istruttorio:*

- *Analisi visiva e fotosimulazioni riprese da ulteriori punti di ripresa che mostrino, dalle strade provinciali limitrofe, l'impatto dell'intero impianto. Ciò in considerazione che, nelle foto simulazioni presentate, i punti di ripresa "cumulativi" sono sempre scelti a grande distanza, non consentendo la corretta valutazione degli impatti visivi. Si chiedono, in particolare, nuove fotosimulazioni lungo le strade SP 169, SP 196, SP 128, SP199, scegliendo i punti di crinale più alti (e non di fondovalle) dai quali si domina il territorio circostante e siano effettivamente visibili gli impianti, sia parzialmente, che globalmente. Si precisa che i foto-inserimenti già presentati (che quindi andranno rielaborati) e quelli integrativi richiesti, dovranno evitare i punti di osservazione nei quali siano presenti ostacoli visivi in primo piano, edifici, alberi, recinzioni, muri o altri impedimenti.>;*

**CONSIDERATO** che la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con successiva nota prot. n. 22850 del 31/08/2018, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 152/2006, ha richiesto all'autorità competente di acquisire dalla Società RC Wind S.r.l. approfondimenti ed integrazioni alla documentazione progettuale pubblicata sulla piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, più precisamente:

1. *La documentazione presentata dalla Società è mancante dell'analisi e della valutazione dei probabili impatti dell'intervento proposto sul patrimonio archeologico, quale parte del patrimonio culturale, come prevista nell'Allegato VII alla Parte Seconda Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale. Pertanto la documentazione dovrà essere integrata con il seguente elaborato:*  
*-Carta Archeologica del Rischio, secondo quanto previsto nelle "Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs. n.152/2006".*
2. *Analisi visive e fotosimulazioni riprese da ulteriori punti di ripresa che mostrino, dalle strade provinciali limitrofe, l'impatto dell'intero impianto. Ciò in considerazione del fatto che nelle fotosimulazioni presentate i punti di ripresa "cumulativi" sono sempre scelti a grande distanza, non consentendo la corretta valutazione degli impatti visivi. Si chiedono in particolare nuove simulazioni dalle strade SP 169, SP 196, SP 128, SP199, scegliendo i punti di crinale più alti (e non di fondovalle) dai quali si domina il territorio circostante in modo*



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

che l'impianto sia effettivamente visibile, sia parzialmente che globalmente. I fotoinserti già presentati (che quindi andranno rielaborati) e quelli integrativi qui richiesti, dovranno evitare punti di osservazione nei quali siano presenti ostacoli visivi in primo piano, edifici, alberi, recinzioni, muri, o altri impedimenti.

3. *Analisi degli impatti generati dall'intervento (costituita da aerogeneratori dell'altezza complessiva di 187 m.) sul patrimonio culturale (archeologico, architettonico e paesaggistico), su un'area che non potrà essere inferiore all'ambito distanziale previsto dalle "Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010 (punto 14.9, lett. c), indicato al punto b) del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 delle Linee Guida, calcolato dall'altezza massima degli aerogeneratori, data dalla somma dell'altezza al mozzo e del raggio delle pale eoliche.*

*La suddetta verifica, a carico del SLA, risulta necessaria in tale fase del procedimento VIA al fine di non dover duplicare le valutazioni di questo Ministero in merito alla compatibilità paesaggistica del progetto proposto e pervenire, pertanto, alla determinazione di una univoca posizione di questa Amministrazione relativamente agli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale e sul paesaggio.*

*Si chiede pertanto di elaborare delle cartografie adeguate a rappresentare, nell'ambito distanziale pari a 9,35 chilometri da ciascun aerogeneratore, il patrimonio culturale di cui al D. Lgs. 42/2004, nonché gli ulteriori contesti, comprensivi delle segnalazioni archeologiche e architettoniche presenti in detta area vasta, come riportati nelle cartografie del PPTR, predisponendo delle significative fotosimulazioni finalizzate a verificare gli impatti dell'intervento su detto patrimonio.*

4. *Si prende atto che nell'analisi degli impatti cumulativi predisposta dalla Società RC Wind S.r.l. si è tenuto conto dell'ambito distanziale come definito dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti". Considerato comunque che la Regione Puglia, con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici", emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, in particolare indicando al paragrafo "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" come verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine (AVI) pari a 20 Km di distanza dagli aerogeneratori e ritenuto necessario, a completamento di quanto già trasmesso, che venga verificato che "il cumulo prodotto dagli impianti presenti" nell'AVI non interferisca con le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR, si chiede di integrare la documentazione progettuale con elaborati secondo quanto sopra indicato, e dettagliatamente riportato nel paragrafo "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario", di cui all'allegato alla D.D. n. 162/2014.*

**CONSIDERATO** che in data 24/10/2018 è avvenuto un sopralluogo convocato dalla Commissione tecnica VIA-VAS del MATTM con nota n. CTVA-2018-3544 del 08/10/2018 al quale hanno partecipato anche le Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e della Basilicata;

**CONSIDERATO** che la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con successiva nota prot. n. 30639 del 23/11/2018, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 152/2006, ha formulato, a seguito delle risultanze del sopralluogo effettuato, l'esigenza che venisse approfondita l'analisi dell'impatto dell'impianto eolico nei confronti del Castello di Monteserico, situato in Basilicata nel comune di Genzano di Lucania (PZ), "*dal momento che si tratta di bene culturale anche di notevole rilievo paesaggistico per la sua peculiare collocazione geografica*".

**CONSIDERATO** che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.R.U. 28881 del 20/12/2018, ha trasmesso alla Società proponente la richiesta di integrazioni di questa Direzione generale, unitamente a quella formulata dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS (CTVA/4302 del 06/12/2018), invitando il proponente a fornire detta documentazione integrativa entro 30 giorni naturali e consecutivi;

**CONSIDERATO** che con nota del 18/01/2019, acquisita al prot. 1167/DVA del 18/01/2019 la Società RC Wind S.r.l., ha chiesto una proroga di 60 giorni del periodo, già indicato con nota prot.28881/DVA del 20/12/2018;



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. DVA.R.U. 1466 del 22/01/2019 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, comunica di poter assentire alla richiesta della società proponente spostando il termine per la consegna di documentazione integrativa relativa al procedimento in oggetto al 19/03/2019;

**CONSIDERATO** che con nota del 05/02/2019 n. 1350 la Regione Puglia ha espresso parere negativo alla realizzazione dell'impianto eolico in esame, in conformità al parere reso dal Comitato regionale per la VIA e alle posizioni espresse dagli Enti territoriali e soggetti con competenza in materia ambientale interessati dal progetto; nello specifico la Regione Puglia ha formulato osservazioni in merito agli impatti del progetto sul paesaggio, ritenendo che la realizzazione del Parco eolico comporterebbe una serie di compromissioni sia in riferimento all'assetto paesaggistico, ma anche, più puntualmente, in relazione alla conservazione degli elementi storico-culturali esistenti, delle visuali e dei valori estetico-identitari del contesto; ha osservato che in relazione alle previsioni di PPTR le opere necessarie alla realizzazione del parco eolico in esame andrebbero ad interferire solo in parte con ambiti o beni tutelati dallo strumento urbanistico ma che, ad ogni modo, andrebbero a compromettere le caratteristiche e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura della figura territoriale di appartenenza;

**CONSIDERATO** pertanto che la Regione Puglia ritiene la realizzazione del progetto incompatibile con gli obiettivi di protezione ambientale e paesaggistica anche in considerazione degli impatti cumulativi indotti in riferimento a due impianti eolici esistenti nello stesso territorio anche se ricadenti nella Regione Basilicata: "Banzi 1" che si troverebbe ad una distanza di circa 4,5 km dal parco eolico in esame e "Genzano di Lucania" a 7,5 km; nonché per la presenza di due campi fotovoltaici che si troverebbero a 2 km di distanza;

**CONSIDERATO** che, con nota del 21/02/2019 la società RC Wind s.r.l. ha provveduto a fornire la documentazione integrativa richiesta, ai sensi dell'art.24 comma 4 del D. Lgs. n.152/2006, dal MATTM con nota prot. N. 28881/DVA del 20/12/2018 e consultabile sul sito <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1807/3185?Testo=&RaggruppamentoID=12#form-cercaDocumentazione>;

**CONSIDERATO** che, di conseguenza, con nota n. 6439 del 13/03/2019 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha pubblicato nuovamente l'avviso di presentazione dell'istanza per l'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale presentato dalla società proponente;

**CONSIDERATO** che, con nota del 21/03/2019, il Comune di Spinazzola ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento;

**CONSIDERATO** che, ad esito delle integrazioni pervenute, con nota prot. n. 9234 del 28/03/2019, la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, ha chiesto alla Soprintendenza ABAP di Barletta-Andria-Trani e Foggia, alla Soprintendenza ABAP della Basilicata e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di comunicare le proprie valutazioni sul progetto di cui trattasi;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. n. 4297 del 22/05/2019, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha formulato il seguente parere endoprocedimentale (definitivo con le integrazioni e gli approfondimenti richiesti dalla DG ABAP Servizio V tramite nota prot. n. 9234 del 28/03/201), che di seguito si riporta integralmente:

*"In riscontro alla nota di codesta DG ABAP Servizio V del 28.03.2019 prot. 9234-P, acquisita in atti in data 29.03.2019 prot. 2527 e successiva nota di sollecito del 07.05.2019 prot. 12810-P acquisita in data 07.05.2019 prot. 3804, esaminata la documentazione progettuale e la Carta Archeologica del Rischio pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'Ambiente, si fornisce il parere di competenza.*

#### **Descrizione dell'intervento**

Con riferimento al progetto presentato e consultabile sul Portale <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1807/3185>, si rappresenta quanto segue:

*l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica prevede la realizzazione di:*

- n. 8 aerogeneratori di altezza totale di oltre 181 metri (AG01-AG02-AG03-AG04-AG05-AG06-AG07-AG08) e della potenza unitaria di 3,6 MW, per una potenza complessiva di 32,4 MW;
- la realizzazione della viabilità per l'accesso agli aerogeneratori e l'adeguamento di alcune strade esistenti;
- 10 Km circa di linea di vettoramento a MT in cavo interrato alla cabina di consegna ed alla sottostazione.

#### **Descrizione geografico-paesaggistica dell'area d'intervento**



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Detto impianto si colloca nel paesaggio rurale della Fossa Bradanica dell'Alta Murgia, territorio lievemente ondulato scavato dal Bradano e dai suoi affluenti, caratterizzato da un paesaggio fortemente omogeneo di dolci colline con suoli alluvionali profondi e argillosi.

Tale area rappresenta una fascia larga circa 4 km sita a protezione della zps "Alta Murgia". Essa risulta coltivata estensivamente a seminativi, ma con ampia presenza di pascoli e lembi boschivi.

L'idrografia superficiale è di tipo essenzialmente "episodico", con corsi d'acqua privi di deflussi se non in occasione di eventi meteorici molto intensi. La morfologia di questi corsi d'acqua è quella tipica dei solchi erosivi fluvio-carsici, ora più approfonditi nel substrato calcareo, ora più dolcemente raccordati alle aree di interfluvio.

L'impianto proposto, inoltre, si colloca in un'area caratterizzata dalla presenza nelle immediate vicinanze di importanti fulcri visivi antropici come la città di Poggiorsini, i resti del Castello del Garagnone in agro di Spinazzola e gli innumerevoli segni della cultura materiale diffusi nel paesaggio, in particolare masserie e jazzi posti sul costone murgiano.

Le ampie distese intensamente coltivate a seminativo durante l'inverno e la primavera assumono l'aspetto di dolci ondulazioni verdeggianti, che si ingialliscono a maggio e, dopo la mietitura, si trasformano in lande desolate e spaccate dal sole.

Al loro interno sono distinguibili, come oasi nel deserto, piccoli lembi boscosi che si sviluppano nelle forre più inaccessibili o sulle colline con maggiori pendenze, a testimoniare il passato boscoso di queste aree. Il bosco Difesa Grande che si estende su una collina nel territorio di Gravina rappresenta una pallida ma efficace traccia di questo antico splendore.

Detto paesaggio è apprezzabile percorrendo la S.P. 97 che, partendo da Minervino, lambisce i comuni di Spinazzola, Poggiorsini per giungere Gravina e la S.P. 27 che da Gravina volge verso Castellaneta, sitraguarda sulla sinistra il costone murgiano, elemento visivo persistente per chi attraversa la Fossa Bradanica, caratterizzato da profondi valloni, steppa erbacea con roccia affiorante e un suggestivo e complesso sistema rupicolo.

**Compatibilità con indirizzi, direttive e prescrizioni di base della vigente pianificazione paesaggistica e ulteriori tutele.**

Si rilevano alcune interferenze del progetto con aree sottoposte a vincolo paesaggistico e tutelate ex lege D.Lgs. n. 42/2004 – art. 142, ed in particolare ad una parte del cavidotto che interessa l'area tutelata ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 lett. C "corsi d'acqua pubblici" denominata "Torrente Basantello".

Inoltre, gli aerogeneratori sono localizzati in prossimità di aree ad elevata valenza ambientale e paesaggistica, tutelate ai sensi del D.Lgs 42/2004. Nello specifico:

- Il parco eolico è localizzato in un'area caratterizzata dalla presenza di aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett. C "Corsi d'acqua pubblici", denominati "Torrente Basantello", "Vallone Ulmeta", "Torrente Locone", "Torrente Roviniero", "Vallone Impiso";

- l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto eolico è a meno di 1700 metri dal "Regio Tratturo Melfi Castellaneta", area tutelata per legge ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 art. 142 lett. M "Tratturi".

Si rileva, infine, che:

- l'impianto eolico è localizzato ad una distanza di 3,6 km circa dal centro abitato di Spinazzola;
- l'impianto eolico è localizzato a meno di 6900 metri dalla zona Archeologica denominata "Cerentino" e sue aree contermini, tutelato ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 art. 142 lett. M;
- l'impianto eolico è localizzato a meno di 6200 metri dalla zona Archeologica denominata "Le Grottelline" e sue aree contermini, tutelato ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 art. 142 lett. M;
- l'impianto eolico è localizzato ad una distanza di circa 1800 m dal Sito di Importanza Comunitaria "IT9150041 – Valloni di Spinazzola";
- l'impianto eolico è localizzato ad una distanza 5800m dalla Zona di Protezione Special "IT9120007 – Murgia Alta";
- il parco eolico risulterebbe trapiandabile Strada Statale 655 "Bradonica" (distante circa 1000 metri);
- il parco eolico risulterebbe trapiandabile dalla Strada Statale 169 (distante meno di 1,0 chilometri);
- l'impianto eolico è inserito in un'area nel cui bacino di visibilità di 10 km si rilevano numerosi impianti eolici e fotovoltai già realizzati e/o autorizzati.

**Conformità con le norme di salvaguardia del Piano Paesaggistico Territoriale approvato (PPTR)**

Considerato che con Deliberazione n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23/03/2015, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia (PPTR), si rappresenta quanto di seguito riportato.

L'impianto eolico è localizzato in prossimità di aree ad elevata valenza ambientale e paesaggistica:



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



- il parco eolico risulterebbe traguardabile da una componente dei valori percettivi, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Strade a valenza paesaggistica" distante meno di 2250 m, per le quali il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA, nello specifico Strada Provinciale 230 (in corrispondenza del Regio Tratturo Melfi Castellaneta Art. 142 "M" Codice dei Beni);
- l'area interessata dalla realizzazione delle torri eoliche è caratterizzata dalla presenza di numerose aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett. C "Corsi d'acque pubbliche", denominate, "Torrente Basantello", "Vallone Ulmeta", "Torrente Locone", "Torrente Roviniero", "Vallone Impiso";
- il cavidotto interrato interessa l'area annoverata tra i Beni Paesaggistici del PPTR come "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche", nello specifico "Torrente Basantello", sottoposta alle prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR;
- l'aerogeneratore AG06, considerata l'invasività aerea delle pale, interessa l'area di rispetto di una componente ecosistemica e ambientale, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Versanti", in risultando in contrasto con le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 53 delle NTA del PPTR;
- il tracciato del cavidotto di connessione interessa l'area di rispetto di una componente ecosistemica e ambientale, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Versanti", per la quale il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 53 delle NTA;
- l'area interessata dalla realizzazione delle torri eoliche è caratterizzata dalla presenza di un'area tutelata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 di cui all' art. 142 lett. F "Parchi e riserve", denominata, "Parco Nazionale dell'Alta Murgia";
- il parco eolico risulterebbe traguardabile da una componente dei valori percettivi, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Luoghi Panoramici" distante meno di 3550 m, per le quali il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA, nello specifico "Belvedere Spinazzola" (in corrispondenza del in corrispondenza di acqua pubblica "Locone" e "Boschi" Art. 142 "M" Codice dei Beni);
- l'area interessata dalla realizzazione delle torri eoliche è caratterizzata dalla presenza di numerose aree individuate come una componenti culturale insediativa, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Testimonianza della stratificazione insediativa", per le quali il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA, nello specifico Masseria Calderone, Masseria Sacromonte, Masseria Tegola Rossa, Masseria Massaro, Masseria Trimaglio, Masseria D'Innella, Masseria Paredano, Masseria Di Vietri, Segnalazione Architettonica Parco della Pace, Villaggio Grotte del forno Grottellini, Masseria La Murgetta, Segnalazione Architettonica Madonna del Bosco, Masseria Grottellini.

### **Conclusioni**

Si consideri quanto indicato dal D.M. del 10 Settembre del 2010 - Allegato 4 - Punto 3 che impone di esaminare gli effetti visivi distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, nella fattispecie un'area avente buffer di circa 9,05 chilometri (50 x 181 metri).

Valutando gli impianti nella complessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inseriscono e attraverso l'interferenza dei vincoli esistenti con le singole parti dello stesso, questa Soprintendenza **ritiene di non poter esprimere parere favorevole** in quanto l'impianto, come rilevato in istruttoria, risulta nel complesso in contrasto con le Linee Guida 4.4.1 del PPTR e con gli obiettivi di qualità predisposti dalle specifiche normative d'uso di cui all'Elaborato 5.6 (Alta Murgia) – Sezione C2 dello stesso.

Il parco eolico proposto si andrebbe ad inserire in un paesaggio agrario caratterizzato da visuali aperte dominate da vasti seminativi e pascoli, nonché da corsi d'acqua pubblica ("Torrente Basantello", "Vallone Ulmeta", "Torrente Locone", "Torrente Roviniero", "Vallone Impiso"), da tratturi della transumanza (Regio Tratturo Melfi Castellaneta), dalla presenza di importanti testimonianze della stratificazione insediativa (nello specifico Masseria Calderone, Masseria Sacromonte, Masseria Tegola Rossa, Masseria Massaro, Masseria Trimaglio, Masseria D'Innella, Masseria Paredano, Masseria Di Vietri, Segnalazione Architettonica Parco della Pace, Villaggio Grotte del forno Grottellini, Masseria La Murgetta, Segnalazione Architettonica Madonna del Bosco, Masseria Grottellini), segni antropici, questi, di elevato valore storico-culturale individuati dal PPTR (approvato con Deliberazione n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23/03/2015).

Inoltre, la realizzazione di ulteriori aerogeneratori in tale area, in considerazione della ridotta distanza nonché per la particolare orografia del terreno, risulterebbero percepibili da diversi importanti beni paesaggistici tutelati ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004. In particolare introdurrebbe elementi di disturbo particolarmente impattanti con un'alterazione significativa dei valori paesaggistici presenti nelle prospettive e nelle visuali panoramiche, percepibili dalle seguenti aree:

- Beni Paesaggistici corsi d'acqua pubblica - Torrente Basantello - lettera C del D.Lgs 42/2004;



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



- Beni Paesaggistici Boschi e Foreste - lettera G del D.Lgs 42/2004;

- Beni Paesaggistici Parchi e Riserve - Parco Naturale dell'Alta Murgia - lettera F del D.Lgs 42/2004.

Si evidenzia, infine, che tutto il contesto, in ragione dei limitati processi di antropizzazione, risulta di significativo valore naturalistico, paesaggistico e storico-testimoniale, ad oggi compromesso dalla presenza di numerosi impianti eolici realizzati e/o autorizzati (cfr D.G.R. 2122/2012 - Aspetti tecnici e di dettaglio emanati con Determinazione del Servizio Ecologia Regionale n. 162 del 06.06.2014). La realizzazione di 8 aerogeneratori, alti 181 metri, determinerebbe un significativo impatto cumulativo sulle visuali paesaggistiche, interferente con le invarianti strutturali che identificano la Figura Territoriale 6.2/La Fossa Bradanica (cfr PPTR - Schede d'ambito Sezione B).

Per quanto sopra considerato ed esposto, la costruzione del parco eolico in oggetto, prevedendo la realizzazione di n. 8 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 3,6 MW di altezza complessiva pari a 181 mt. contrasta con le richiamate Linee Guida Rinnovabili e con le NTA dello stesso Piano e risulta pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico.

Questa Soprintendenza pertanto esprime **parere negativo alla realizzazione dell'impianto in valutazione risultando incompatibile con le esigenze di tutela.**"

**CONSIDERATO** che, con nota prot. n. 6067 del 02/07/2019, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, per quanto di competenza, ha formulato il seguente parere endoprocedimentale (definitivo con le integrazioni e gli approfondimenti richiesti dal Servizio V tramite nota prot. n. 9234 del 28/03/201), che di seguito si riporta integralmente:

"In riferimento al progetto in oggetto specificato, e alla nota di sollecito, acquisita al protocollo di questo Ufficio con nr. 4915-A del 5/06/2019, a seguito del sopralluogo congiunto effettuato in data 24 ottobre 2018 ed esaminata la documentazione del progetto di realizzazione delle opere e la relativa Carta del rischio archeologico, commissionata ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 dalla RC Wind al dott. Stefano Cervo, questa Soprintendenza comunica quanto segue.

#### **SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO**

##### **1.1. Beni paesaggistici**

I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna: torrente Basentello. (sponda Lucana).

##### **1.2. Beni architettonici**

1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze: Castello di Monteserico.

1.2.b. beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1: chiese all'interno del centro abitato di Banzi e Genzano, che distano oltre 3,00 Km dalle pale più vicine.

1.2.c. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:

legge regionale n. 54 del 30 dicembre 2015 "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabile ai sensi del D.M. 10/09/2010" la Regione Basilicata ha inteso salvaguardare, con specifico riferimento agli impianti eolici di grande generazione (paragrafo Aree e siti non idonei - sottoparagrafo 1.2), i beni monumentali esterni al perimetro dei centri urbani (Ambito Urbano da RU o da Zonizzazione Prg/PdF), prevedendo un buffer di 3.000 mt dal perimetro del manufatto vincolato e, qualora esistente, dalla relativa area di tutela indiretta.

Il buffer si incrementa fino a 10.000 mt nei casi di beni monumentali isolati posti in altura. Gli aerogeneratori dell'impianto eolico di Poggiorsini sarebbero collocati ad una distanza dal Castello di Monteserico coincidente con questo limite.

Ml. 500 dall'argine dei corsi d'acqua vincolati: torrente Basentello

##### **1.3. Beni archeologici**

Nel territorio di Banzi-Genzano di L., in provincia di Potenza, ricade il tratto terminale del cavidotto interrato per una lunghezza complessiva di circa 3,8 Km. per il collegamento alla stazione di consegna S.E.TERNA S.p.a. 380-150kV "Genzano" già esistente.

Il percorso segue quasi esclusivamente la viabilità esistente, a circa ml. 1,00 di profondità dal piano asfaltato relativamente alla SP 116 e SP 79 che ricalcano la rete tratturale storica, vincolata in Basilicata con D.M. 22/12/1983. In particolare, nel primo tratto il cavidotto sotto la SP116 risulta la sede del Tratturello Canosa



**SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"**

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Monteserico-Palmira per mt. 2800 circa e prosegue poi sulla SP 79 sede del Tratturo Comunale Palazzo-Irsina per circa mt. 750.

Gli interventi, tuttavia, riguardano arterie stradali asfaltate prima del decreto del 1983, interessate anche di recente dall'affiancamento di importanti opere di irrigazione, per la realizzazione dello schema idrico Basento-Bradano.

Nell'area del progetto ricadente in Basilicata, allo stato attuale, non insistono ulteriori vincoli decretati ope legis, ma in località Monteserico, a circa 15 Km ad est di Genzano, si rilevano due vincoli: quello archeologico, relativo alla presenza di un insediamento pluristratificato con testimonianze databili dall'Età del Ferro a quella romana decretato con D.M. del 24/4/2003, e il vincolo monumentale, apposto con D.M. del 14/3/1960, riguardante l'omonimo castello, situato in posizione strategica alla sommità di un rilievo di ca 600 mt.

Tutto ciò considerato, pur in assenza di vincoli formali, va valutata la peculiarità di questo sito. Il Castello di Monteserico rappresenta, infatti, un monumento fortemente identitario per la comunità di Genzano di Lucania ed un "tesoro" artistico-monumentale per l'intero contesto di giacenza individuabile nell'area dell'Alto Bradano.

L'area occupata da questo monumento presenterebbe con visuali fortemente connotati dalla presenza dell'impianto eolico in oggetto, che altererebbe significativamente il paesaggio.

Nel merito, è quindi possibile confermare, anche per la Basilicata, quanto è stato già espresso dalle consorelle Sabap, rispettivamente, per la Città metropolitana di Bari, con nota 10971 del 6/11/2017: "Un simile impianto presuppone una serie di valutazioni su aree più estese, vista la dominante componente percettiva che si pone alla base delle valutazioni rispetto ai potenziali impatti negativi ed alle relazioni su scala territoriale che tali opere sono in grado di modificare" e, con nota nr. 35.1 del 9/1/2018, da quella per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia: "La particolare orografia dell'area offre numerosi punti di belvedere rispetto ai quali l'impatto visivo delle suddette pale con il sito in questione, risulterebbe incisivo, anche per l'assenza nel territorio limitrofo di elementi simili".

È ben noto, infine, che la tutela paesaggistica debba andare oltre la semplice conservazione della visuale, quindi oltre la libera visibilità del bene immobile, mirando anche alla salvaguardia della consistenza materiale dell'ambiente nel quale l'immobile è inserito, quindi la necessità di conservare la continuità storica e con essa quei connotati territoriali nei quali una comunità ripone i propri valori identitari (Cons. Stato VI, 6 settembre 2002, n. 4566; Cons. Stato VI, 1 luglio 1999, n. 4270).

A tal riguardo, pare evidente che la realizzazione di un simile impianto andrebbe a modificare irreversibilmente le invarianti strutturali del territorio dell'Alta Murgia, che caratterizzano la figura territoriale della Fossa Bradanica, uno straordinario, per quanto fragile, patrimonio paesaggistico condiviso da Puglia e Basilicata.";

**CONSIDERATO** che la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con nota n. 3195 del 22/11/2019 ha formulato il Parere di compatibilità ambientale con esito favorevole;

**CONSIDERATO** che il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n.888 del 09/01/2020, concordando per gli aspetti di competenza con quanto espresso dalle Soprintendenze competenti, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

"In riscontro alla nota prot. 9234 del 29.03.2019 di codesto Servizio V, alla nota prot. 4297 del 22.05.2019 della SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e della nota prot. 8196 del 29.08.2019 della SABAP della Basilicata, esaminata la documentazione progettuale comprensiva della Relazione archeologica, lo scrivente Servizio ritiene pienamente condivisibili le valutazioni dei citati uffici territoriali e, per quanto di stretta competenza, comunica quanto segue.

Il parere negativo alla realizzazione del parco eolico in oggetto è basato prevalentemente su considerazioni di carattere paesaggistico, fra le quali non sono da sottovalutare gli impatti visivi che le torri avrebbero su aree tutelate ex art. 142, punto m:

- zona archeologica denominata "Cerentino e sue aree contermini;
- zona archeologica denominata "Le Grotte line" e sue aree contermini.

Va comunque ricordato che le opere in progetto interessano un'area ad elevata valenza archeologica, come testimoniato dalle numerose attestazioni di insediamenti, anche pluristratificati, noti da bibliografia e da dati d'archivio, nonché dai siti individuati nella Relazione archeologica di progetto. Il rischio di intercettare depositi archeologici conservati nel sottosuolo e non riconoscibili da tracce in superficie risulta quindi consistente e va a rafforzare le considerazioni che hanno indotto le competenti Soprintendenze ad esprimere parere negativo alla realizzazione dell'impianto eolico in esame."



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

**CONSIDERATO** che la scrivente Direzione generale, ad esito dell'istruttoria, ha comunicato i seguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art 10-bis della Legge 241/1990 e s.m.i. con nota prot. 2970 del 24/01/2020, condividendo le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalle competenti Soprintendenze ABAP nelle quali il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio:

***"Considerazioni riguardanti gli aspetti progettuali.***

*Il progetto prevede la realizzazione di 9 aerogeneratori, ricadenti nel Comune di Spinazzola, ciascuno della potenza unitaria di 3,6 MW, per una potenza complessiva pari a 32,4 MW, con diametro di rotore di 138 m. e altezza di mozzo di 112 m., per un'altezza complessiva di 181 m. Le infrastrutture di interconnessione alla RTN ricadono in parte nel territorio dei comuni lucani di Banzi e di Genzano di Lucania, dove è ubicata la sottostazione elettrica, con un cavidotto che si sviluppa per circa 10 km lungo la rete tratturale.*

*Premesso che per la valutazione degli impatti cumulativi si fa riferimento ad un'Area Vasta d'Indagine di 9,05 km, in base alle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b), l'impianto eolico, così strutturato, si andrebbe ad inserire in un contesto territoriale contraddistinto da un paesaggio a carattere prevalentemente rurale già interessato dalla presenza di altri impianti FER, quali gli impianti eolici di Genzano di Lucania e Banzi 1 in Basilicata e, solo tra i comuni di Spinazzola e Poggiorsini, 26 impianti fotovoltaici realizzati ed uno autorizzato. In particolare l'impianto Banzi 1 conta 20 aerogeneratori e dista 4,5 km dall'aerogeneratore di progetto AG01, mentre l'impianto eolico Genzano di Lucania conta 16 aerogeneratori e dista 7,5 km dall'aerogeneratore AG5. Nel raggio dell'Area Vasta d'Indagine di 20 km (come determinata dalla D.D. del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 16/2014 in riferimento agli impatti cumulativi) si segnalano altri cinque impianti eolici realizzati, due dei quali a Minervino Murge, e uno ciascuno a Poggiorsini, Barisci, Gravina in Puglia, oltre ad altri impianti eolici autorizzati e in corso di valutazione, alla pari di impianti fotovoltaici. Infine nel territorio dei comuni lucani interessati risultano attualmente in valutazione in sede di VIA statale ulteriori 36 aerogeneratori di diversi proponenti.*

*In riferimento al PPT della Regione Puglia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 16 Febbraio 2015, n. 176, l'impianto eolico in esame si inserisce nell'Ambito paesaggistico "Alta Murgia" e Figura territoriale "Fossa Bradanica"; tuttavia l'area vasta d'indagine comprende anche la Figura territoriale "Altopiano murgiano" e l'Ambito paesaggistico "Il fiume Ofanto" con Figura territoriale "La valle del Locone", per i quali lo strumento prevede opportuni Obiettivi di Qualità.*

***Considerazioni riferite al quadro vincolistico e al patrimonio culturale nell'Area Vasta di Indagine- AVI (9 km di raggio)***

*Sulla base della documentazione in possesso delle Soprintendenze competenti, l'area interessata dalla realizzazione di 9 aerogeneratori di progetto e dalle relative infrastrutture di collegamento, presenta diverse aree sottoposte a vincolo ai sensi dell'art.142 lett. m) del D. Lgs. n. 42 del 2004, quali: la zona archeologica Cerentino che ricade all'interno del comune di Minervino Murge, la zona archeologica denominata Le Grottelline nel comune di Spinazzola, la zona archeologica Cervarezza nel comune di Banzi e il Regio Tratturo Melfi Castellaneta;*

*All'interno dell'AVI insistono inoltre i seguenti beni di interesse archeologico:*

- Spinazzola (BA), Insediamento capannicolo denominato "Le Grottelline" (Grottellini), tutelato con D.M. 08.11.2006;
- Gravina in Puglia (BA), Spinazzola (BA), Insediamento dell'Età del bronzo denominato Garagnone, tutelato con D.M. 14.03.2001;
- Genzano di Lucania (PZ), Insediamento pluristratificato denominato "Monteserico", tutelato con D.M. 24.04.2003;
- i tratturi sopra citati (Regio Tratturo Melfi Castellaneta, Tratturello Canosa Monteserico-Palmira e il Tratturo Comunale Palazzo-Irsina), tutelati con D.M. 22.12.1983.

*Sotto il profilo architettonico ed in riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. n.42 del 2004, l'AVI è caratterizzata dalla presenza dei centri storici di Spinazzola, Palazzo San Gervasio e Genzano di Lucania, che conservano numerosi beni architettonici tutelati. Nel territorio aperto, invece, all'interno del Comune di Genzano di Lucania e al limite dell'area AVI, si riscontra la presenza della Masseria Verderosa-ex Cafiero (D.D.G. 16/12/1998) e del Castello di Monteserico (D.M. 14/03/1960).*

*Inoltre, il PPTR segnala diversi beni - UCP-Testimonianze della stratificazione insediativa (Sito storico-culturale) come le masserie, sottoposte a specifiche misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 143 comma 1, lett. e)*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

del D. Lgs. n. 42/2004.

L'intervento si colloca in prossimità di altri beni paesaggistici: il Torrente Basantello, il Vallone Ulmeta, il Torrente Locone, il Torrente Roviniere, il Vallone Impiso, tutelati ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D. Lgs. n.42/2004; il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. f) del D. Lgs. n.42/2004 e numerose aree coperte da boschi e foreste, tutelate ai sensi dell'art. 142 lett. g) del D. Lgs. n. 42/2004.

In aggiunta, in riferimento ai beni segnalati dal PPTR della Puglia come ulteriori contesti, ai sensi dell'art. 143 co.1 lett. e) del D. Lgs. n. 42 del 2004, nell'area in esame si rintracciano tracciati viari d'interesse denominati dal Piano come "strade a valenza paesaggistica" (SP230 e SP138), "Luoghi Panoramici", quale, a titolo di esempio, il "Belvedere Spinazzola" e la componente ecosistemica e ambientale, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Versanti".

#### **Valutazioni negative**

##### Archeologia

- l'impianto eolico di progetto si trova in prossimità (meno di 1700 m) del tracciato del Regio Tratturo Melfi Castellaneta e risulta posizionato lungo entrambi i lati del Tratturello Canosa Monteserico-Palmira (500 metri circa);
  - il tracciato del cavidotto interrato di connessione alla rete elettrica coincide con quello del citato Tratturello Canosa Monteserico-Palmira e del Tratturo Comunale Palazzo-Irsina;
- Benché i tracciati tratturali risultino in parte modificati rispetto alle caratteristiche originarie, considerato che sono stati asfaltati in un momento precedente all'apposizione del vincolo archeologico e parzialmente manomessi da precedenti lavori infrastrutturali, si rammenta che il vincolo archeologico prevede anche la protezione delle stratigrafie conservate nel sottosuolo, che sarebbero ovviamente intaccate dalla realizzazione del cavidotto interrato.

Va infine ricordato che le opere in progetto interessano un'area ad elevata valenza archeologica, come testimoniato dalle numerose attestazioni di insediamenti, anche pluristratificati, noti da bibliografia e da dati d'archivio, nonché dai siti individuati nella Relazione archeologica di progetto. Il rischio di intercettare depositi archeologici conservati nel sottosuolo e non riconoscibili da tracce in superficie risulta quindi consistente.

##### Beni architettonici e paesaggio

- Come sopra evidenziato l'intervento proposto si inserisce in un'area già interessata dalla presenza di impianti da fonti rinnovabili, sia da fonte eolica che da fonte solare, rendendo evidente che la realizzazione di un nuovo impianto costituirebbe un ulteriore aggravamento degli impatti cumulativi. Tanto più che l'impianto è caratterizzato da una distribuzione planimetrica degli aerogeneratori non regolare che genera anche un disordine visivo nella percezione paesaggistica;
- in generale la vicinanza degli aerogeneratori di progetto ad aree o beni tutelati provoca il rischio di forti alterazioni della struttura paesaggistica e della percezione delle sue componenti tali da arrecare compromissioni considerevoli che non possono essere sottovalutate, anche in considerazione dell'orografia;
- in particolare la percezione visiva dell'impianto risulterebbe molto evidente:
  - dai margini del centro storico di Spinazzola, all'interno del quale si trovano beni sottoposti alla tutela della Parte II del D. Lgs n. 42/2004, quali l'Ospedale vecchio (ex convento dei Cappuccini), il Palazzo Liuzzi e la Masseria Liuzzi, la Cattedrale e la Chiesa dell'Ospedale;
  - dai margini del centro storico di Palazzo San Gervasio, all'interno del quale si trovano beni sottoposti alla tutela della Parte II del D. Lgs n. 42/2004 quali Palazzo Federico, Palazzo D'Errico, la Chiesa di San Nicola, dalla quale in particolar modo l'impianto di progetto risulta visibile integralmente, pur trovandosi al limite dell'area AVI di 9 km;
- nel territorio aperto, invece, all'interno del comune di Genzano di Lucania e al limite dell'area AVI, si riscontra la presenza di beni tutelati importanti come la Masseria Verderosa (ex Cafiero) e il Castello di Monteserico. In particolare dal Castello di Monteserico, monumento fortemente identitario per l'intero territorio dell'Alto Bradanico e dalla sua altura (circa 600 m. s.l.m.), la percezione dell'impianto eolico di progetto è totale; infatti i 9 aerogeneratori sono tutti visibili, per quanto il più vicino si trovi ad 8 km di distanza e l'impatto cumulativo derivante, generato anche dalla presenza degli impianti eolici "Banzi I" e "Genzano di Lucania", risulta ulteriormente aggravato dai nuovi 9 elementi; è pur vero che gli aerogeneratori di progetto non sono previsti su crinale, come quelli esistenti, ma sul versante, con la conseguenza che dal Castello si percepirebbero contro i rilievi retrostanti e non contro il cielo; tuttavia ciò non significa che non venga generato un ulteriore impatto visivo da un punto di osservazione così significativo;



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- in riferimento agli Ulteriori contesti previsti dal PPT della Regione Puglia sulla base dell'art.143 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 42/2004, l'ubicazione degli aerogeneratori andrebbe ad interferire con il sistema delle masserie, tra cui alcune riconosciute come UCP-Testimonianze della stratificazione insediativa (Sito storico-culturale) quali la Masseria Trimaglio, la Masseria Massaro e la Masseria Tegola Rossa, sottoposte anche a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione e distanti circa 3 km dall' aerogeneratore AG9;
- nei confronti delle numerose aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte III del D. Lgs. n.42/2004, che si trovano all'interno dell'AVI, sopra menzionate, l'impatto visivo prodotto dagli aerogeneratori di progetto comporterebbe una forte alterazione dei valori paesaggistici e delle visuali panoramiche da essi percepibili; in particolare dal costone murgiano, nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, dove il PPTR individua anche quattro UCP-Luoghi panoramici (tra cui i ruderi del Castello del Garagnone), la visibilità dell'impianto sarebbe pressoché totale, compresa tra 7 a 9 aerogeneratori;
- inoltre all'interno dell'Area Vasta d'Indagine (AVI) ricadono i tratti delle SP 230 e SP 138 individuate dal PPTR come strade a valenza paesaggistica che, come tali, costituiscono significativi percorsi per la fruizione pubblica e lenta dei paesaggi da esse godibili (il tratto della SP230, in particolare, coincide con il tratto del Regio Tratturo Melfi Castellaneta); trovandosi in prossimità degli aerogeneratori (gli elementi più vicino distano circa 2250 m. dalla SP230) la loro valenza paesaggistica verrebbe fortemente compromessa;
- l'aerogeneratore AG06 ed una parte del tracciato del cavidotto di connessione, interessano l'area di rispetto di una componente ecosistemica e ambientale, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Versanti", risultando in contrasto con le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 53 delle NTA del PPTR;
- nel complesso l'impianto risulta anche in contrasto con gli obiettivi di qualità predisposti dalle specifiche normative d'uso di cui all'Elaborato 5.6 (Alta Murgia) – Sezione C2 dello stesso. Si andrebbe infatti ad inserire in un paesaggio agrario caratterizzato da visuali aperte dominate da vasti seminativi e pascoli, nonché da corsi d'acqua pubblica ("Torrente Basantello", "Vallone Ulmeta", "Torrente Locone", "Torrente Roviniero", "Vallone Impiso"), da tratturi della transumanza (Regio Tratturo Melfi Castellaneta), dalla presenza di importanti testimonianze della stratificazione insediativa (nello specifico Masseria Calderone, Masseria Sacromonte, Masseria Tegola Rossa, Masseria Massaro, Masseria Trimaglio, Masseria D'Innella, Masseria Paredano, Masseria Di Vietri, Segnalazione Architettonica Parco della Pace, Villaggio Grotte del forno Grottellini, Masseria La Murgetta, Segnalazione Architettonica Madonna del Bosco, Masseria Grottellini), segni antropici, questi, di elevato valore storico-culturale individuati dal PPTR (approvato con Deliberazione n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23/03/2015)."

**CONSIDERATO** che la scrivente Direzione Generale ha provveduto a trasmettere formalmente a mezzo PEC la comunicazione dei motivi ostativi come previsto dalla legge in data 24/01/2020 con nota prot. 2970;

**CONSIDERATO** che la Società RC Wind S.r.l. avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 10-bis della legge 241/90, con nota del 31/01/2020 ha presentato, tramite PEC, le proprie Osservazioni ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di compatibilità ambientale;

**VISTO** che per un problema di natura informatica il Servizio V della Direzione generale è venuto in possesso di tali Osservazioni con successiva nota del proponente del 28/02/2020, assunta al prot. 8128 del 03/03/2020;

**CONSIDERATO** che nel frattempo la Direzione generale medesima aveva emesso il parere tecnico istruttorio prot. 6385 del 18/02/2020, successivamente annullato in autotutela con provvedimento n. 8756 del 06/03/2020;

**ESAMINATO** il contenuto delle medesime Osservazioni al fine di pervenire alla formulazione del parere tecnico istruttorio di questa Direzione generale;

**SENTITE** per le vie brevi al riguardo le competenti Soprintendenze ed acquisito il parere del Servizio II prot. 12368 del 08/04/2020;

**VALUTATE** nei seguenti termini le Osservazioni medesime, in riferimento ai punti del documento pervenuto:

-rispetto a quanto riportato al **Punto 1** è necessario ribadire che, seppure gli aerogeneratori di progetto non insistano all'interno di aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ciò non esclude che la realizzazione dell'impianto eolico, in un'area (AVI) già interessata dall'esistenza di altri impianti, comporti una forte alterazione dei valori paesaggistici, comunque presenti, in quanto il contrasto con la tutela del paesaggio non è necessariamente riconducibile alla diretta incidenza degli aerogeneratori sul perimetro di beni o aree vincolate, ma al più ampio concetto di interferenza, oltre che con le visuali, con la lettura delle matrici



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

storiche del paesaggio e con il patrimonio culturale ricadente nel più vasto contesto circostante, in relazione anche alla protezione esterna dei beni paesaggistici tutelati; a tal proposito va richiamata la Sentenza TAR Salerno n. 2213 dell'11 novembre 2013 che ribadisce perentoriamente che (il parere favorevole, ndr) «*non è assentibile sulla sola base delle (presunte, ndr) utilità dalla tipologia del nuovo utilizzo*» (produzione di energia da fonti rinnovabili, ndr); e ancora il giudizio di incidenza paesaggistica non può limitarsi alla circostanza che tali opere non coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo. «*In altri termini se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, il rischio di compromissione dell'effettività del vincolo, quantunque riguardante beni ed aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto*»; va anche richiamata la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, per la quale gli impianti eolici sono da considerare opere di grande impatto visivo e, pertanto, vale il cosiddetto effetto di "irradiazione" del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici allorquando vengono in rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio, da intendersi quale *proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo*; in aggiunta, anche la più recente espressione del Consiglio di Stato Sez. IV con sentenza n. 02523 del 18 aprile 2019, in riferimento al controllo che in generale gli organi di questo Ministero devono esercitare, anche sulle procedure di VIA, in relazione ai beni paesaggistici di cui alla Parte III del D. Lgs. n. 42 del 2004, precisa che «*siffatto controllo si estrinseca anche sulle aree esterne di interferenza, nei limiti in cui ciò sia funzionale e strumentale alla conservazione del bene paesaggistico tutelato*» con chiaro riferimento anche alle aree «*viciniori non sottoposte a vincolo*»;

-in merito al **Punto 2.1** sugli aspetti archeologici legati ai tratturi, è necessario evidenziare preliminarmente che in base a quanto indicato dal Quadro di Assetto dei Tratturi della Regione Puglia, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 819 del 2 maggio 2019 (pubblicata su BURP n.57 del 28 maggio 2019), sia il *Regio Tratturo Melfi-Castellaneta* che il *Tratturello Canosa-Monteserico-Palmira*, per i quali la distanza minima dagli aerogeneratori di progetto è rispettivamente circa 1700 m e 300 m, rientrano fra i Tratturi di classe A, per i quali il Quadro di Assetto regionale prevede misure di valorizzazione;

Si rileva poi che i Decreti ministeriali 15.06.1976, 20.03.1980 e 22.12.1983, emanati a tutela della rete tratturale, ne sanciscono l'importante interesse «*per l'archeologia, la storia politica, militare economica sociale e culturale*» in quanto «*diretta sopravvivenza di percorsi nati in epoca protostorica*» e «*che tali strade sono perdurate nell'uso ininterrotto attraverso ogni successivo svolgimento storico, come risultante dalle testimonianze archeologiche di insediamenti*» databili dal periodo preromano al pieno medioevo.

Il fatto che i tratturi in questione siano stati parzialmente asfaltati, riprova dell'uso continuato nel tempo di tali percorsi, non inficia in alcun modo le prescrizioni del dispositivo di vincolo che, nel tutelare il tratturo in quanto percorso tradizionale legato alla transumanza, mirano oltre che alla tutela delle stratigrafie archeologiche ancora presenti, peraltro, nel sottosuolo, a mantenere la percezione di un paesaggio archeologico rimasto in buona parte invariato; un eventuale tracciato alternativo, dovendo interessare aree agricole, sarebbe allo stesso modo generatore di impatti negativi;

-in riferimento a quanto evidenziato al **Punto 2.2**, le zone d'interesse archeologico *Cerentino, Le Grotte di Cervarezza* non sono state inserite tra le valutazioni negative nella comunicazione dei motivi ostativi di questa Direzione generale, pur essendo state citate nel quadro vincolistico all'interno dell'AVI;

-in relazione al **Punto 3.1** e agli impatti cumulativi generati dall'impianto in questione, minimizzati spazialmente e temporalmente dal proponente, è necessario richiamare quanto rappresentato a pag. 25 dell'elaborato di progetto «1.31 Impatti cumulativi», dove in ampie zone dell'AVI risulta sovrapporsi l'impatto visivo degli impianti esistenti «Banzil» e «Genzano di Lucania» con quello dell'impianto in valutazione; è poi pur vero che gli aerogeneratori non sono previsti su crinale, però non se ne attenua di certo l'impatto visivo con la colorazione della base con sfumature di verde, come se a generarne l'impatto visivo sia solo la base;

-le osservazioni del proponente al **Punto 3.2** riguardano alcune considerazioni generali che poi avevano trovato concretezza specifica nei punti successivi della comunicazione dei motivi ostativi;

-in relazione alla visibilità dell'impianto dai centri storici di cui al **Punto 3.3**, nella fotosimulazione ulteriore dell'impianto prodotta da fuori dal centro abitato di Spinazzola, sarebbe visibile in parte un solo



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



aerogeneratore, quando invece in base all'elaborato progettuale "2.19 Analisi visiva" in uscita da Spinazzola si ha visibilità da 7 a 9 aerogeneratori da una strada e da 1 a 3 aerogeneratori da un'altra strada; in relazione alla visibilità da Palazzo S.Gervasio, nella fotosimulazione ulteriore prodotta l'impianto non sarebbe affatto visibile, quando invece in base all'elaborato "2.19 Analisi visiva" risulta che in uscita dal centro di Palazzo S.Gervasio si ha quasi sempre la massima visibilità dell'impianto, da 7 a 9 aerogeneratori;

-sulla visibilità degli aerogeneratori dal Castello di Monteserico le osservazioni al **Punto 3.4** ripetono gli stessi contenuti della Relazione di progetto, senza ulteriori argomenti di particolare novità: si può tuttavia rilevare e ribadire che la presenza di altri impianti eolici più vicini (il più prossimo è a 5,5 km dal castello ed in media si trovano ad una distanza di 8,6 km), non esclude la debita valutazione dell'impatto dell'impianto in esame; al contrario, la realizzazione di un nuovo impianto deve essere attentamente ponderata per evitare di pregiudicare ulteriormente il valore panoramico del sito e scongiurare eventuali effetti "selva".

Inoltre la circostanza che le turbine abbiano come sfondo i campi coltivati non ne annulla l'impatto visivo, né lo rende "meno netto". Il valore panoramico del sito risulta comunque compromesso dalla sovrapposizione delle turbine a uno degli elementi chiave del paesaggio in questione, ovvero le geometrie e i rilievi della componente rurale e non può aiutare a ridurre l'impatto visivo la colorazione in verde della base della pale, che non ha effetti da un punto panoramico distante; inoltre il valore paesaggistico del Castello di Monteserico non è scindibile dal suo contesto di giacenza, ricco di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, espressivo dei valori paesaggistici e dei connotati territoriali più suggestivi dell'Alto Bradano;

-per quanto riguarda il contenuto del **Punto 3.5** sulle Masserie individuate dal PPTR come "Ulteriori contesti", la comunicazione dei motivi ostativi non aveva sollevato la questione della visibilità dell'impianto dalle stesse, quanto l'interferenza complessiva dell'impianto con il sistema consolidato delle masserie nel paesaggio agrario, riconosciuto e tutelato dal PPTR; inoltre è errato quanto riportato a pagina 18 in quanto, come correttamente indicato nella comunicazione dei motivi ostativi formulata da questa DG, le masserie sono considerate come *Ulteriori Contesti* dal PPTR della Regione Puglia sulla base dell'art. 143 comma 1 lett.e) del D. Lgs n. 42 del 2004, mentre i ghiacciai e circhi glaciali sono tutelati all'art. 142 comma 1, lett. e);

-in merito al **Punto 3.6** riguardante il Costone murgiano, i punti di osservazione descritti nella comunicazione dei motivi ostativi non sono quelli rappresentati nelle Osservazioni, che sono più lontani dagli aerogeneratori, come il Monte Caccia; infatti nella comunicazione della Direzione generale si faceva riferimento a 4 UCP "luoghi panoramici" classificati dal PTPR all'interno del Parco nazionale dell'Alta Murgia, che si affacciano dai contrafforti del Costone Murgiano proprio in direzione dell'area interessata dall'impianto; il Monte Caccia è più arretrato rispetto a tale affaccio;

-per l'osservazione sulle "Strade a valenza paesaggistica" di cui al **Punto 3.7**, va precisato che si tratta due strade provinciali e non anche di strade statali, dalle quali, in base all'elaborato "2.21 Analisi visiva", si avrebbe per la maggior parte dei tratti una visibilità da 7 a 9 macchine, in alcuni tratti da 1 a 6 macchine, mentre solo nei tratti residui non si avrebbe visibilità; tra i punti di ripresa citati in questo punto, quelli ricavati dalle due strade provinciali sono F1, F2, S48, S49 e di questi solo dal punto di ripresa S49 l'impianto non sarebbe visibile; tuttavia, sempre sulla base di tale elaborato progettuale, da quest'ultimo punto di ripresa si dovrebbero vedere almeno sette aerogeneratori; evidentemente le fotosimulazioni citate sono state riprese solo dai tratti di non visibilità dell'impianto;

-in merito al **Punto 3.8** va precisato che ricadono nei "Versanti" solo tre brevi tratti del cavidotto nelle vicinanze di AG4, AG6 e AG9, mentre AG6 risulta in effetti posizionato all'esterno.

-sul **Punto 3.9** riguardante gli Obiettivi di qualità, Il contrasto dell'impianto con le norme dell'Elaborato 5.6 (Alta Murgia) – Sezione C2 del PPTR, rilevato nella comunicazione dei motivi ostativi, faceva riferimento a tre elementi che connotano il paesaggio agrario: il reticolo dei corsi d'acqua, il tratturo Melfi-Castellaneta e il sistema insediativo delle masserie; non tanto per un contrasto legato all'interferenza diretta dell'impianto su tali elementi o alla percezione dell'impianto dai singoli beni elencati, quanto invece per la non conformità rispetto alla salvaguardia delle componenti della Figura territoriale dell'Altopiano Murgiano, di cui i tre elementi sopra elencati fanno parte, salvaguardia che tende ad impedire trasformazioni territoriali anche derivanti da impianti di produzione energetica (Punto A.3.3 pag. 70 della Sez. C2). In particolare poi per il



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

tratturo Melfi-Castellaneta il contrasto è più evidente poiché si tratta di uno dei Contesti Topografici Stratificati (CTS) per i quali gli interventi devono promuovere "la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale" (Punto A della Sez. C2);

**RITENUTO** pertanto di dover richiamare, ribadire e confermare quanto già formulato nel merito con nota prot. 2970 del 24/01/2020, relativa alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;

**CONSIDERATE** le disposizioni di cui ai DD.LL. n. 18 e n. 23 del 2020 riguardanti la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza.

**A conclusione** dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni delle Soprintendenze ABAP competenti e il contributo istruttorio del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società RC Wind S.r.l. nel corso del procedimento, questa **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** esprime

#### **parere tecnico-istruttorio negativo**

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla RC Wind S.r.l. per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 9 aerogeneratori della potenza complessiva di 32,4 MW, e opere connesse, denominato "**Parco eolico onshore Spinazzola**" nel territorio comunale di Spinazzola (BAT) e relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel comune di Genzano di Lucania e Banzi (PZ);

Il responsabile del procedimento  
U.O.T.T. n. 7 - Arch. Francesco Eleuteri  
(tel. 06/6723.4831 – [francesco.eleuteri@beniculturali.it](mailto:francesco.eleuteri@beniculturali.it))

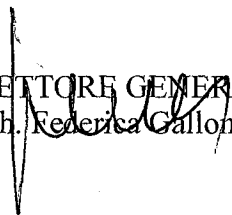
Il funzionario istruttore  
Arch. Gilda Di Pasqua  
(tel. 06/6723.4166 – [gilda.dipasqua@beniculturali.it](mailto:gilda.dipasqua@beniculturali.it))

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V

Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE  
Arch. Federica Galloni



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)